

Istituto Comprensivo a Indirizzo Musicale



Biagio Siciliano - De Gasperi
CAPACI (PA)



Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Corso Isola delle Femmine 26 – 90040 Capaci (PA)- tel.091 8671318

paic8a400q@istruzione.it paic8a400q@pec.istruzione.it www.icbiagiosiciliano.edu.it

Codice Meccanografico PAIC8A400Q C.F.97291540827

Circolare n. 68 del 28/10/2024

I.C - "B. SICILIANO DE GASPERI"-CAPACI
Prot. 0008493 del 28/10/2024
I-1 (Uscita)

Al Personale Docente dell'I.C. "Biagio Siciliano- De Gasperi"

Ai Genitori dell'I.C. "Biagio Siciliano- De Gasperi"

Al Personale ATA

Al DSGA

Al SITO

Bacheca Argo

OGGETTO: CORRETTO UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO

L'Art. 7 c. 31 del decreto legge n. 95 del 6 Luglio 2012 coordinato con la legge n. 135 del 7 Agosto 2012 prevede che prevede che: *“a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico”*

Vale la pena ricordare l'importanza didattica è formativa del registro elettronico, fondamentale in quanto in esso vi sono riportati i voti relativi alle valutazioni scritte e orali, gli argomenti delle lezioni e compiti assegnati, la metodologia di lavoro, giorni e orari di ricevimento delle famiglie. Tuttavia la finalità originaria del registro elettronico risiede nella volontà di snellire l'attività burocratica, di incrementare e potenziare il rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie, e far sì che le attività scolastiche dei docenti siano maggiormente contraddistinte dalla trasparenza.

La finalità del R.E. è anche quella di interconnettere i genitori, gli studenti e l'istituzione scolastica su quello che è il piano educativo-didattico volto a garantire un processo di apprendimento-insegnamento il più possibile caratterizzato dal successo formativo dell'alunno.

Da una prospettiva eminentemente burocratico/amministrativa il Registro Elettronico, assume le caratteristiche di atto pubblico posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti.

Il registro è dunque un atto amministrativo pubblico, espressione di quei poteri autoritativi e certificativi che fanno del docente un pubblico ufficiale, le cui verbalizzazioni costituiscono piena attestazione di quanto realmente accaduto e deve avere carattere di immodificabilità ed integrità. Pertanto la mancata veridicità si configura come reato perseguibile ai fini di legge in quanto **“falso in atto pubblico”**, anche alla luce della legge 241/90 che consente a chi ne abbia titolo, di richiedere copia della documentazione, per cui i registri e i verbali devono essere producibili in copia.

Appare opportuno ricordare al personale docente in indirizzo che la diligente e puntuale compilazione del registro costituisce obbligo per il docente ai sensi dell'art. 41 del R.D. 30/04/1924, n. 965 che così recita. *“Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe sul quale*

egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni”.

È obbligo del docente annotare progressivamente le valutazioni, positive o negative, delle verifiche orali e delle prove di verifica scritte sostenute dagli alunni nel registro elettronico con immediatezza (per le prove scritte entro un max di 15 gg.) e non a distanza di tempo. La Valutazione infatti deve essere tempestiva e trasparente come stabilito dall’art. 1, comma 5, del D.lgs. 62/2017, dal DPR.122/2009 e dall’ art. 2, del DPR 249/1998 secondo il quale *“lo Studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, sottintende di fatto l’attivazione di un processo di autovalutazione che conduca lo stesso a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”*. Nessuna Legge dispone un numero esatto di verifiche per quadrimestre tuttavia resta inteso, come specificato dal MIM nella circolare ministeriale n. 89/2012, che:“[...] il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti”

In ultimo si rappresenta al personale in indirizzo che il R.E. ha reso visibile alle famiglie le valutazioni giornaliere degli studenti onde garantire il loro diritto di partecipazione al procedimento valutativo (art. 10 L. 241/90) ed evitare illecito sanzionabile.

Si confida nella consueta collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Maria Ausilia Lupo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993*